DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1978

che modifica le decisioni 75/578/CEE, 76/221/CEE, 77/145/CEE e 78/124/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/95/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune della varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 [2], in particolare l'articolo 7,

viste le decisioni della Commissione 75/578/CEE del 30 giugno 1975 [3], 76/221/CEE del 30 dicembre 1975 [4], 77/145/CEE del 29 dicembre 1976 [5] e 78/124/CEE del 28 dicembre 1977 [6] che autorizzano il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente in almeno uno degli Stati membri e che rispondono alle norme della direttiva medesima, non soggiacciono più nella Comunità, a decorrere da una determinata data, a restrizioni di commercializzazione basate sulla varietà ;

considerando tuttavia che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta direttiva, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di talune varietà ;

considerando che, con le decisioni sopra indicate, la Commissione ha autorizzato il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di determinate varietà di frumento duro, come pure di alcuni tipi di varietà di avena (avena invernale) e di granturco (varietà tardive), tenuto conto che era noto che le varietà delle specie o dei tipi di cui trattasi non sono ancora idonei ad essere coltivate sul Granducato del Lussemburgo (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della direttiva succitata) ;

considerando che, nel frattempo, alcune varietà di avena invernale sono state sottoposte in Lussemburgo a esperimenti destinati ad accertare le possibilità di una loro coltivazione in questo paese ;

considerando che dai risultati di tali esperimenti non emerge più che determinate varietà di avena invernale non sono idonee alla coltivazione in alcun punto del territorio lussemburghese ;

considerando che non sussistono più le condizioni previste per le varietà di avena invernale all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della direttiva summenzionata ;

considerando che per le specie di frumento duro e di granturco il sistema di informazione degli utilizzatori nel Granducato del Lussemburgo è stato perfezionato in modo che permette al Granducato del Lussemburgo di rinunciare all'applicazione delle proibizioni di commercializzazione ;

considerando che è pertanto opportuno revocare le autorizzazioni relative a queste tre specie ;

considerando tuttavia che al Granducato del Lussemburgo deve essere concessa la facoltà di chiedere eventualmente, in un secondo tempo, una nuova autorizzazione per alcune delle varietà di avena invernale, qualora, in seguito a esami ufficiali in campo, si accerti che, sotto il profilo qualitativo, dette varietà non corrispondono, in alcun punto del territorio federale, ai risultati ottenuti con varietà comparabili (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso, della direttiva di cui trattasi) ;

considerando che è quindi d'uopo prorogare adeguatamente, per tutte le varietà di questa specie, il termine per ciò che riguarda la concessione dell'autorizzazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.
(3) GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 45.
(4) GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 33.
(5) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 62.
(6) GU n. L 41 dell'11. 2. 1978, pag. 38.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le autorizzazioni concesse al Granducato del Lussemburgo con decisioni 75/578/CEE, 76/221/CEE, 77/145/CEE e 78/124/CEE sono revocate dal 31 dicembre 1978, per quanto riguarda le varietà di avena, di frumento duro e di granturco.

Articolo 2

Per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo, il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE è prorogato sino al 31 dicembre 1983 per le varietà di avena invernale contemplate nelle decisioni 75/578/CEE, 76/221/CEE e 78/124/CEE della Commissione, per ciò che riguarda la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata.

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente